



M\_INF-GABINETTO  
Uffici Diretta Collaborazione  
Ministro  
UFFGAB  
REG DECRETI  
Prot: 0000556-24/12/2018-  
REGISTRAZIONE

## *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Decreto di attuazione degli interventi di cui all'art. 7, comma 2-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130.

**VISTO** il decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante : "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze ";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 7, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, al fine di garantire l'operatività portuale, anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti, prevede "*..per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato, come definiti, rispettivamente dalle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125.*" ;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125, recante: "Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", pubblicato nella G.U. 16 agosto 2017, n. 190;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo 7, comma 2-ter, del menzionato decreto-legge n. 109 del 2018, stabilisce che "*Le modalità per l'attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*";

### DECRETA

#### Art. 1

(Ambito di applicazione e finalità dell'intervento)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per la concessione del contributo di cui all'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,



con modificazioni alla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi in arrivo e in partenza dal porto di Genova da e verso i retroporti.

Art. 2  
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 7, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori del trasporto combinato, di cui all'articolo 1, lettere g) ed h), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125.

Art. 3  
(Criteri di ammissibilità)

1. Il contributo può essere concesso a condizione che i servizi di navettamento o trasporto di treni completi, di cui all'articolo 2, avvengano da/verso i retroporti individuati all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018.

Art. 4  
(Ammontare e durata del contributo)

1. Il contributo è concesso nella misura massima di euro 4 per treno/chilometro ed ha una durata complessiva di tredici mesi a decorrere dalla data del 20 novembre 2018.

Art. 5  
(Soggetto gestore)

1. Il soggetto gestore ed erogatore del contributo è l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

2. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con apposito avviso pubblicato sul proprio sito internet, individua i termini e le modalità di presentazione delle domande.

3. Sulla base delle domande ritenute ammissibili, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale provvede all'erogazione del contributo e alla definizione delle modalità di esecuzione dei monitoraggi e dei relativi controlli.

4. Ove, sulla base delle domande ritenute ammissibili, il contributo massimo di 4 euro al km rendesse l'importo complessivo superiore agli stanziamenti, si provvede alla riduzione dell'importo spettante a ciascun beneficiario mediante riparto proporzionale



Art. 6  
(Divieto di cumulo)

1. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità previsti da norme vigenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale specifica nell'avviso che il beneficio non è cumulabile con quello previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 125 del 14 luglio 2017. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale gli elenchi dei beneficiari del contributo di cui al predetto decreto, fermo restando il diritto di opzione da parte di questi ultimi per una delle due misure.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale provvedono ad adottare apposite misure di coordinamento anche mediante la stipula di un protocollo operativo per verificare l'assenza del cumulo delle misure incentivanti

Art. 7  
(Risorse finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ai sensi del comma 2-*quiquies*, dell'articolo 7, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nel limite di euro 800.000 per l'anno 2018 ed euro 2.400.000 per l'anno 2019.

IL MINISTRO  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

